



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 323 del 29-10-2018**

Oggetto:

**ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CIOCCOLATO DENOMINATA "CHOCOMOMENTS"
IN PROGRAMMA DAL 9 ALL' 11 NOVEMBRE 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 22:45, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 0. Presenti n. 6.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

OGGETTO: Organizzazione della Festa del cioccolato artigianale dal 9 all'11 novembre 2018.

Vista la nota assunta al protocollo n. 37755 del 22.10.2018, con la quale la società Sunrise management

chiede di poter organizzare un evento denominato Chocomoments – festa del cioccolato artigianale, in programma dal 9 all' 11 novembre 2018, avanzando le seguenti richieste:

- patrocinio ed occupazione di suolo pubblico;
- posizionamento e raccolta rifiuti;
- allaccio energia elettrica 20 kw con relativo rimborso di € 200,00;
- chiusura al traffico veicolare della zona evento dalle ore 16.00 di Giovedì 8 novembre alle ore 24.00 di Domenica 11 novembre 2018;
- distribuzione dei segnalibro nelle scuole cittadine;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- cultura;
- turismo e spettacolo;
- sport e tempo libero,
- tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;



- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo economico, turistico e/o culturale del territorio comunale, come l'evento proposta che intende raccogliere le migliori tradizioni culinarie d'Italia e legate al cibo di strada;
- la "Sunrise management" ha manifestato la volontà di voler organizzare e gestire detta iniziativa attraverso la partecipazione di alcuni produttori ed esercenti del settore alimentare;

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività economiche e produttive direttamente e indirettamente interessate;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo "privato", per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati e/o costituiti;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà



orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”;

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da “Sunrise management” destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico a “Sunrise management”, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo il sostegno richiesto, anche se indiretto visto che non c'è una diretta elargizione di denaro, oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);



Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale 73/13 del 31/10/2014;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di concedere a Sunrise Management i seguenti benefici:
 - la concessione del patrocinio comunale alla manifestazione;
 - chiusura al traffico veicolare della zona evento, come da indicazioni della Polizia municipale, dalle ore 16.00 di Giovedì 8 novembre alle ore 24.00 di Domenica 11 novembre 2018;
 - l'utilizzo gratuito del suolo pubblico;
 - la fornitura di energia elettrica;
 - Il posizionamento e la raccolta rifiuti;
 - La distribuzione dei segnalibro nelle scuole cittadine.
3. Di dare atto che non è previsto alcun contributo economico diretto;
4. Di dare atto che l'organizzazione della manifestazione sarà di competenza e responsabilità esclusiva di "Sunrise management" di Montescudo-Monte Colombo (RN), che dovrà comunque attenersi alle disposizioni di legge in vigore per l'organizzazione di tali tipologie di eventi/manifestazioni;
5. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola;
6. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Vicesegretario Generale
Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to avv. Pietro Tapanelli

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

DELIBERA DI GIUNTA n. 323 del 29-10-2018 - Pag. 5 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE



- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di concedere a Sunrise Management i seguenti benefici:
 - la concessione del patrocinio comunale alla manifestazione;
 - chiusura al traffico veicolare della zona evento, come da indicazioni della Polizia municipale, dalle ore 16.00 di Giovedì 8 novembre alle ore 24.00 di Domenica 11 novembre 2018;
 - l'utilizzo gratuito del suolo pubblico;
 - la fornitura di energia elettrica;
 - posizionamento e raccolta rifiuti;
 - distribuzione dei segnalibro nelle scuole cittadine.
3. Di dare atto che non è previsto alcun contributo economico diretto.
4. Di dare atto che l'organizzazione della manifestazione sarà di competenza e responsabilità esclusiva di "Sunrise management" di Montescudo-Monte Colombo (RN), che dovrà comunque attenersi alle disposizioni di legge in vigore per l'organizzazione di tali tipologie di eventi/manifestazioni.
5. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola.
6. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

* * * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N.

li 23-01-19

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Teloni Elisa

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Teloni Elisa

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23-01-19 al 06-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to